



***REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI
ALIMENTI E BEVANDE***

(IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26.07.2003, N. 14)

Approvato con deliberazione del C.C. n. 131 del 28/11/2007

Modificato con deliberazione del C.C. n. 123 del 22/10/2009

INDICE

Art. 1 . Riferimenti normativi;

Art. 2 .Suddivisione del territorio; (abrogato con Delibera di C.C. n. 123 del 22/10/2009)

Art. 3. Ambito di applicazione del presente Regolamento;

Art. 4. Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Art. 5 . Attività stagionale;

Art. 6. Autorizzazioni temporanee;

Art. 7. Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Art. 8. Requisiti professionali;

Art. 9. Somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi pubblici;

Art. 10. Autorizzazioni all'apertura, ampliamento e al trasferimento di sede di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tempi e modalità del procedimento;

Art. 11. Subingresso e cessazione di attività:

Art. 12. Informazioni sul corso del procedimento e intervento nel medesimo;

Art. 13. Condizioni per lo svolgimento dell'attività di somministrazione;

Art. 14. Attività accessorie nei pubblici esercizi;

Art. 15. Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Art . 16 . Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 17. Durata, decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni;

Art. 18. Pubblicità dei prezzi;

Art. 19. Violazioni alla Legge Regionale;

Art. 20. Violazioni al Regolamento Comunale;

Art. 21. Entrata in vigore.

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI.

Le norme del presente Regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 “disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”,*
- b) legge 7 agosto 1990, n. 241, “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, successive modifiche ed integrazioni”;*
- c) decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i “Criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi”, successive modifiche ed integrazioni.*
- d) Legge Regionale 21 maggio 2007, n. 6 “disposizioni in materia di distribuzione commerciale”.*

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera g), del DPR n. 311 del 28/05/2001 le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento svolgono anche la funzione di autorizzazioni di Pubblica Sicurezza previste dall'art. 86 del TULPS (R.D. n. 773/1931).

Art. 2. - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO. (abrogato con Delibera di C.C. n. 123 del 22/10/2009)

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14.

2. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si possono somministrare, oltre alle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, esclusivamente i prodotti indicati nell'autorizzazione sanitaria in relazione ai requisiti igienico sanitari dei locali in cui viene svolta tale attività.

3. Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo, in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico, l'Amministrazione comunale, mediante apposite ordinanze, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche:

- a. come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area;*
- b. come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;*
- c. in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.*

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

1. *Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 26.07.2003, n. 14 la Giunta regionale fissa le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande.*
2. *Il Comune, con deliberazione del C.C. n. 47 del 10/05/2006 all'oggetto: "Legge Regionale 26/07/2003, n. 14, art. 4 comma 2 – Criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" definisce i parametri numerici, fatte salve quelle indicate al comma 5 del predetto art. 4 in quanto non soggette a programmazione e per le quali valgono le disposizioni ed i limiti contenuti nel successivo comma 3 del presente articolo.*
3. *Le attività di somministrazione elencate all'art. 4, comma 5, della legge regionale sono escluse dalla programmazione comunale di cui al precedente comma quando ricorrono le seguenti circostanze e/o presupposti:*

a) L'attività di somministrazione avviene in esercizi dove si svolgono congiuntamente anche l'attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari. Si precisa che, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale, la semplice musica di accompagnamento e compagnia non costituisce attività di spettacolo intrattenimento e svago in quanto è la stessa autorizzazione alla somministrazione che ne abilita l'effettuazione. Gli esercizi di somministrazione nei quali si svolgono dette attività rientrano, pertanto, tra quelle soggette ai criteri di programmazione;

b) in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio quali centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, etc.;

Nella fattispecie di cui alle precedenti lett. a) e b) l'attività di somministrazione non è soggetta a programmazione comunale solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio rispetto all'attività prevalente;*
- la superficie destinata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale;*

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto;

d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purché si concretizzino le seguenti condizioni:

- l'attività di distribuzione avvenga con il sistema del "post – pay" di cui all'art. 2, commi 2 e 2bis della legge 28.12.1999, n. 496;*
- l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;*
- l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di impianto di distribuzione carburanti rilasciata dall'U.T.F.;*

e) negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della L.R. 14/99 nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;

f) nelle mense aziendali e nelle attività di somministrazione similari non aperte al pubblico e non pubblicizzate come tali;

g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui alle lett. b) e d) dell'art. 2, comma 4, della legge regionale e più precisamente:

- la somministrazione effettuata genericamente al pubblico da parte di coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della Legge n. 135/2001;*
- la somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività di “bed & breakfast” secondo la normativa vigente, solo se rivolta agli alloggiati e pertanto per un numero di posti non superiore al numero di posti letto;*

Le autorizzazioni di cui alle lett. dalla a) alla g) di cui al presente comma sono rilasciate dal Comune con il vincolo del legame logistico e funzionale alle attività principali e, pertanto, con il divieto di trasferibilità in altro luogo se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

h) alle attività di somministrazione svolte in forma temporanea ai sensi dell'art. 10 della legge regionale, per il periodo di svolgimento della manifestazione, fiera, festa o mercato cui si riferiscono;

i) al domicilio del consumatore, intendendo con tale formulazione non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui esso si trovi per motivi di lavoro, studio e per lo svolgimento di cerimonie. In questi casi la somministrazione è intesa come un servizio svolto al consumatore come sopra definito, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate.

l) l'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 8) della L.R. 14/2003;

Nei casi diversi da quelli indicati al comma 1) si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/98;

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

ART. 5 – ATTIVITA' STAGIONALE.

1. Ai fini dell'applicazione di quanto contenuto all'art. 4, comma 7 della legge regionale, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere svolta in forma stagionale per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni (240) per ciascun anno solare. In tal caso i periodi di apertura consentiti, fatti salvi i requisiti igienico sanitari, sono i seguenti:

- dal 01 marzo al 30 Ottobre di ogni anno;*
- dal 08 dicembre al 06 gennaio di ogni anno;*

2. In relazione al calendario annuale o a particolari iniziative ed eventi svolti nella città, il Sindaco, sentite anche le Associazioni di Categoria interessate, può concedere annualmente modifiche al periodo stagionale sopraffissato.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. In occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'art. 6, commi 1,2 e 3 della L.R. 14/2003 o se designa un responsabile in possesso di medesimo requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità.

3. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, beneficio, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 14/2003 nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.

4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi e, comunque, una analoga autorizzazione non può essere rilasciata se non sono trascorsi almeno 60 (sessanta) giorni dal termine della precedente.

5. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. In questo caso occorre presentare la DIA per la sanitaria, 30 giorni prima della manifestazione.

ART. 7 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

- 1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'attività, dei requisiti, morali e professionali, fissati dall'art. 6 della legge regionale 14/2003.*
- 2. Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi può essere individuato un delegato dell'attività di somministrazione che deve essere in possesso dei suddetti requisiti. La designazione della persona delegata deve risultare da apposita dichiarazione effettuata dalla società, associazione o organismo collettivo all'atto della presentazione della domanda di rilascio di autorizzazione di cui al successivo art. 8 del presente regolamento ovvero la denuncia di inizio attività di cui all'art. 11 del medesimo.*
- 3. Nel caso di ditta individuale è lo stesso soggetto richiedente la titolarità a dover essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.*

ART. 8 – REQUISITI PROFESSIONALI.

- 1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 7, ai fini del riconoscimento del requisito professionale di cui alla lett. a) comma 2 dell'art. 6 della legge regionale si considera ugualmente valido l'aver frequentato un corso riconosciuto dalla Regione e contenuto nei piani provinciali e il mero superamento dell'esame finale.*

2. *Ai fini del riconoscimento del requisito professionale di cui alla lett. b) comma. 2 dell'art. 6 della legge regionale, si ritiene valido l'esercizio per almeno due anni nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda di rilascio di autorizzazione di cui al successivo art. 10 del presente regolamento ovvero alla denuncia di inizio attività di cui all'art. 11 del medesimo, dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alternativamente presso imprese ricettive.*
3. *Per i cittadini di altre Regioni il quinquennio di riferimento è quello antecedente la data di presentazione della domanda al Comune per il rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 10 del presente regolamento ovvero alla denuncia di inizio attività di cui all'art. 11 del medesimo.*
4. *Ai fini del riconoscimento del requisito professionale di cui alla lett. c) comma 2 dell'art. 6 della legge regionale sono altresì riconosciuti quali titoli validi uno dei seguenti:*
 - *diploma di istituto professionale o di istituto tecnico alberghieri attinente la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande;*
 - *laurea breve o specialistica attinente la trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione.*

ART. 9 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI ESERCIZI PUBBLICI.

1. *Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia nella quale è consentita la somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcoliche e di alimenti nei limiti consentiti dall'autorizzazione sanitaria.*
2. *Ferme restando le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale d'igiene approvato con deliberazione di C.C. n. 106 del 16/11/2005, gli esercizi di piccola ristorazione annessi ai bar, previo nulla – osta del competente Servizio dell'AUSL, possono somministrare e vendere per asporto, oltre alle bevande, dolci compresi i generi di pasticceria e gelateria, i panini imbottiti di qualunque genere, tramezzini, pizzette, piadine anche farcite, insalate varie, prodotti tutti consumati allo stato naturale, oppure riscaldato, i così detti “cibi precotti” surgelati, (cotti cioè in precedenza in altro laboratorio autorizzato e riscaldati in confezione monodose), i primi piatti con paste confezionate e sughi già pronti e confezionati , patate fritte, hamburger, wurstel, hot dog, pizze in confezione da cuocere e farcite, piade in confezione da cuocere e farcite, crepers utilizzando uova pastorizzate, brioches senza farcitura compresa la fase di lievitazione.*
3. *In relazione all'art. 7, comma 2, della legge regionale al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo messa in pericolo dall'abbandono di cocci e vetri, nelle ore notturne, a partire dalle ore 24.00 fino alle ore 06.00 del giorno successivo, ai pubblici esercizi è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro.*
4. *Nell'ambito di impianti sportivi, in occasione di manifestazioni sportive e musicali all'aperto, nelle fiere, nei complessi dello spettacolo viaggiante temporaneo, o in luoghi simili ove si ravvisi la necessità di garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti,*

l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume.

- 5. Per comprovate esigenze di interesse pubblico il Sindaco con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alla somministrazione e alla vendita per asporto di bevande anche non alcoliche in contenitori di vetro e non. Tale provvedimento può assumere il carattere della generalità o della prescrizione per determinati esercizi ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.*

ART. 10 – AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA, AMPLIAMENTO E AL TRASFERIMENTO DI SEDE DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. TEMPI E MODALITA' DEL PROCEDIMENTO.

- 1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale, l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e/o la riduzione di superficie di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Funzionario Responsabile delle Attività Economiche e SUAP, ad esclusione degli esercizi di cui all'art. 4, c. 5, della legge medesima e, nel caso di nuova apertura, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale in parola.*
- 2. La domanda finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui sopra deve essere redatta sul apposito modello approvato con determinazione del Funzionario Responsabile competente (detta domanda di autorizzazione può essere ritirata presso lo Sportello Unico o scaricata dal sito Internet del Comune di Misano, all'indirizzo www.sportellounico.misano.org), deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive, oppure inviata a mezzo posta all'Ufficio protocollo del Comune in Via Repubblica n. 140 – 47843 – Misano Adriatico, supportata dalla necessaria documentazione dalla quale risulti la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione ed è soggetta alla formazione del silenzio – assenso secondo le modalità stabilite nei commi successivi.*
- 3. Qualora all'atto della protocollazione la domanda risulti completa di tutta la documentazione di cui al precedente comma 1), il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente e la domanda stessa è da ritenersi accolta qualora, nel termine di gg. 60 (sessanta) dalla data di presentazione, il Comune non comunichi al richiedente il provvedimento di diniego.*
- 4. Qualora all'atto della protocollazione la domanda sia incompleta o erronea, il responsabile del procedimento invita il richiedente a completare e/o a rettificare i documenti, assegnando un termine di gg. 30 (trenta) per la regolarizzazione. In tale caso il termine di formazione del silenzio – assenso comincia a decorrere dalla data di presentazione di tali documenti.*
- 5. Se alla scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione, la documentazione non risulta pervenuta, l'istanza viene archiviata e il responsabile ne dà comunicazione per iscritto al richiedente.*

ART. 11 – SUBINGRESSO E CESSAZIONE DI ATTIVITA'

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 della L.R. 14/2003.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 della L.R. 14/2003 deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

3. Il subingresso in proprietà, in gestione dell'attività o l'affitto di azienda sono soggetti a denuncia di inizio attività (D.I.A.) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 al Comune, qualora non siano apportate modifiche di altro genere, alla quale seguirà il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.

ART. 12 - INFORMAZIONI SUL CORSO DEL PROCEDIMENTO E INTERVENTO NEL MEDESIMO.

- 1. Coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e coloro che per legge, per statuto o regolamento debbono o possono intervenire nel procedimento hanno diritto di chiedere e di ottenere dal responsabile informazioni circa lo stato di avanzamento del procedimento in corso ed i relativi tempi di formazione.*
- 2. Le richieste devono essere motivate e possono essere formulate anche verbalmente. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità delle richieste, risponde alle stesse nelle medesime forme.*
- 3. Possono intervenire nel procedimento anche i soggetti di cui all'art. 9 della Legge n. 241/90 i quali documentino, pena l'inammissibilità, che dal provvedimento finale può derivare loro, come effetto diretto dello stesso, un pregiudizio concretamente individuabile. Tale intervento può essere esperito con atto scritto indirizzato al responsabile del procedimento che ne verifica l'accogliibilità.*

ART. 13 – CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE.

- 1. E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitare nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.*
- 2. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10.*
- 3. Entro 180 (centottanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico – sanitaria e di inquinamento acustico, con quelle*

sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché con le norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, con quelle di sorvegliabilità.

4. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali.

ART. 14 - ATTIVITA' ACCESSORIE NEI PUBBLICI ESERCIZI.

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della legge regionale le autorizzazioni di pubblico esercizio abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi in genere per la diffusione sonora e di immagini, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore e semprechè i locali non siano allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2. Vanno, altresì, intesi come trattenimenti musicali senza ballo ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale e nei limiti stabiliti dal medesimo le seguenti attività:

a) l'effettuazione di spettacoli, divertimenti, attrazioni etc alle quali il pubblico assiste passivamente e consistenti in intrattenimenti musicali, esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b) l'effettuazione di trattenimenti, divertimenti, attrazioni alle quali il pubblico può partecipare attivamente, fatta esclusione di trattenimenti danzanti.

3. I trattenimenti così come definiti nel presente articolo possono essere effettuati con l'impiego di apparecchi elettroacustici o di suonatori dal vivo:

PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO (concertini con massimo due elementi e con D.J. e con esclusione di qualsiasi strumento a percussione a suono indeterminato).

a) l'orario di funzionamento è fissato dalle ore 18,30 alle ore 01,00 dopo la mezzanotte;

b) l'effettuazione di detti trattenimenti può essere esercitato in locali o nelle aree esterne di pertinenza adibite alla somministrazione, con capienza e afflusso non superiore a 100 (cento) persone dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto d'ingresso o di aumento dei costi delle consumazioni;

c) l'attività dovrà essere esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico;

d) In caso di locali aperti si precisa che le casse acustiche dovranno essere rivolte esclusivamente verso l'interno dello stabile in muratura.

INSTALLAZIONE E USO DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E IMPIANTI IN GENERE PER LA DIFFUSIONE SONORA E DI IMMAGINI.

Orario di funzionamento della musica di sottofondo, sempre con tonalità moderata:

a) dall'apertura alla chiusura dell'esercizio per i locali completamente chiusi, ove per aree completamente chiuse si intende esclusivamente la superficie dell'esercizio

racchiusa tra partizioni verticali in muratura, con esclusione di superficie delimitata con scorrevoli e/o opere leggere;

b) dall'apertura alle ore 01.00 dopo la mezzanotte per i locali aperti. In questo caso si precisa che le casse acustiche dovranno essere rivolte esclusivamente verso l'interno dello stabile in muratura. E' vietata l'installazione in porticati e in tutte quelle strutture chiuse con scorrevoli e/o opere leggere.

c) I locali ove sono installati detti apparecchi non devono essere appositamente allestiti in modo da far configurare lo svolgimento di una attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.

d) L'attività dovrà essere esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelli in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

Qualora ne ravvisi la necessità, anche in particolari periodi dell'anno, il Sindaco con proprio provvedimento e sentiti gli organismi di cui all'art. 16 comma 2 della L.R. n. 14/2003 può stabilire orari diversi da quelli fissati in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone o per particolari iniziative di intrattenimento e/o divertimento che coinvolgono più operatori.

ART. 15 - ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

- 1.** Gli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte ore giornaliero minimo fissato, con ordinanza n. 123/2005, **in otto (8) ore** complessive e dalle ore 08.00 alle ore 20.00 per tutti i pubblici esercizi posti nelle aree demaniali e più precisamente quelle ubicate a mare della Via Litoranea Nord e Sud dal confine di Riccione fino al Fiume Conca così come previsto nell'ordinanza n. 65 del 20/04/2006.
- 2.** Qualora ne ravvisi la necessità, anche in particolari periodi dell'anno, il Sindaco con proprio provvedimento e sentiti gli organismi di cui all'art. 16 comma 2 della legge regionale può stabilire fasce di apertura e chiusura dei pubblici esercizi in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone.
- 3.** Ogni esercente ha l'obbligo di rispettare l'orario prescelto e di comunicarlo preventivamente al Comune rendendolo noto al pubblico, anche durante gli orari di chiusura, mediante l'esposizione di un cartello ben visibile dall'esterno o da altri mezzi di informazione.
- 4.** Eventuali modifiche dell'orario prescelto nel corso dell'anno o in caso di subingresso nell'attività, gli orari devono essere comunicati al Comune con preavviso di gg. 10 e comunque prima dell'effettiva applicazione.

ART. 16 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

- 1.** La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta (30) giorni consecutivi, anche al Comune di Misano Adriatico – Settore Sportello Unico Attività Produttive.

2. *Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di chiusura settimanale, che devono essere chiaramente indicate nel cartello di esposizione degli orari.*

3. *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercizi contemplati dall'art. 4, comma 5, della L.R. 14/2003 – attività non prevalente all'interno di altre strutture, già descritti al precedente art. 4, nonché ai circoli privati disciplinati dal DPR 4 aprile 2001, n. 235.*

ART. 17 DURATA, DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI.

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Le autorizzazioni decadono:

a) *quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta (180) giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici (12) mesi;*

b) *quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 della L.R. 14/2003;*

c) *quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei (6) mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.*

Le autorizzazioni possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre (3) giorni e non superiore a novanta (90) giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività è sospesa fino a tre (3) giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitanti delle aree limitrofe.

Le autorizzazioni possono essere revocate:

a) *quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;*

b) *per motivi di pubblico interesse.*

ART. 18 – PUBBLICITA' DEI PREZZI.

Le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi stabilite dall'art. 18 della legge regionale non si applicano alla somministrazione di alimenti e bevande nei circoli, nelle mense aziendali, al domicilio del consumatore e in genere in tutte le attività non aperte al pubblico di cui al precedente art. 4.

ART. 19 – VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE.

- 1. A norma dell'art. 19, comma 3, della legge regionale, alle violazioni delle disposizioni contenute nella medesima oltre alle sanzioni pecuniarie previste ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 17 ter e 17 quater del T.U.L.P.S. riguardanti la sospensione temporanea dell'attività disposta dal Funzionario Responsabile Comunale secondo le modalità e nei limiti fissati dalla legge.*
- 2. Il periodo di sospensione dell'attività, fissato da 1 a 90 giorni in caso di violazione delle prescrizioni, è graduato tenuto conto di eventuali precedenti violazioni commesse dal titolare dell'esercizio riferite alla legge regionale ed in rapporto alla gravità della violazione stessa, con particolare riferimento a quelle commesse a scapito dell'ordine e della sicurezza pubblica, della quiete e del riposo della cittadinanza.*
- 3. Qualora il periodo di sospensione temporanea dell'attività comminato a carico di attività stagionali coincida con il periodo di inattività dell'esercizio, l'esecuzione del provvedimento dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla riapertura dell'attività nella stagione successiva.*
- 4. Il Funzionario competente all'adozione dei provvedimenti interdittivi di cui al presente articolo può in tutti i casi valutare l'eventuale istanza motivata dell'interessato tesa ad ottenere la posticipazione dell'esecuzione del provvedimento stesso. In caso di accoglimento dell'istanza il Funzionario, con apposito atto motivato, indicherà una diversa data di esecuzione del provvedimento.*

ART. 20 - VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE.

A norma dell'art. 7Bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dal D.L. 31.03.2003, n. 50, nel testo integrato della relativa legge di conversione, alle violazioni del presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, composto di numero ventuno articoli entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione della delibera all'Albo Pretorio del Comune. Da tale data sono abrogati tutti i provvedimenti comunali e le eventuali norme regolamentari in contrasto con la nuova disciplina.